



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA**

Prot. n. 993/2021

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Savona

Al Presidente della Camera Penale
Savona

Oggetto: Comunicazioni telematiche alla Procura di Savona (posta elettronica e Portale PDP)

Facendo seguito ai pregressi incontri e alla corrispondenza intercorsa, si rende necessario segnalare alcune criticità concernenti l'errato utilizzo da parte degli avvocati della posta elettronica e del Portale PDP.

Con la nota n. 258 del 11.03.21 (che si allega) venivano fornite le indicazioni per il corretto inoltro di atti, documenti e comunicazioni alla Procura della Repubblica.

Dopo un iniziale periodo di "rodaggio", si confidava nel corretto esercizio dell'attività ivi indicata, ma gli Uffici segnalano molti errori di trasmissione (una delle scorse settimane 19 atti su 35 sono stati respinti sul PDP).

Si ricorda che devono essere trasmessi *esclusivamente tramite PDP* i seguenti atti:

- opposizione all'archiviazione
- denuncia ex art. 333 cpp - querela ex art. 336 cpp e relativa procura speciale
- nomina del difensore - rinuncia o revoca del mandato
- memorie, documenti, richieste ed istanze a seguito dell'avviso ex art.415 bis cpp)

Tutti i restanti atti, documenti e istanze vanno trasmessi con PEC con le modalità riportate nella citata nota 258/21, comprese le integrazioni di denunce/querelle.

Si riportano di seguito gli errori più ricorrenti:

- la **nomina** del difensore va inviata **solo** nella fase delle indagini e deve essere corredata del c.d. "**atto abilitante**" (la mancanza di quest'ultimo è bloccante sul PDP);
- nomina/rinuncia/revoca del mandato vanno correttamente **qualificati** nel PDP e non devono contenere altri documenti e/o istanze che vanno invece trasmesse con la PEC dedicata (depositoattipenali.procura.savona@giustiziacert.it);



- l'eventuale errore sul **tipo registro (NOTI o IGNOTI)** non è modificabile da questo Ufficio e può essere solo rigettato (l'atto andrebbe a confluire in tutt'altro procedimento);
- Il PDP non è ancora operativo per i procedimenti di **competenza del GDP** così come per la **fase dell'esecuzione** (si deve pertanto utilizzare la PEC dedicata);

E' peraltro frequente - sia sulla PEC che sul Portale PDP - l'erronea trasmissione a questo ufficio di atti e istanze destinati al Tribunale e non alla Procura (anche a rischio di decadenza dai termini, come per le liste testimoniali).

Si ricorda inoltre che il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico può essere autorizzato dall'Autorità Giudiziaria solo ed esclusivamente nei casi indicati dagli artt. 24 c. 2 bis e 2 ter del DL 137/2020.

Si raccomanda infine – in caso di rigetto di atti dal Portale - di leggere attentamente le motivazioni indicate, in quanto spesso contengono le istruzioni per procedere correttamente (ed evitare, di conseguenza, defatiganti telefonate o mail che richiedono continue ricerche nello storico del PDP).

Si segnala infine che il sistema informatico Portale PDP non rilascia, all'atto dell'invio, alcuna ricevuta.

Lo stato "in fase di verifica" indica, come per tutti i depositi, che la pratica si trova in lavorazione presso l'Ufficio.

Solo al momento dell'iscrizione del fascicolo il sistema rilascia lo stato "accolto".

Savona, 22.11.21

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Ubaldo Pelosi